



P.IVA 04554570616

A tutti i lavoratori

OGGETTO : Informativa soggetti c.d “fragili” ex art.23-bis L142 DEL 21/09/2022

Gent.mi

In ottemperanza al comma 1-art 23-bis Legge 142 del 21/09/2022, con la presente si comunica la possibilità per tutti i lavoratori di richiedere l’iscrizione della categoria dei c.d. “soggetti fragili” al fine di accedere alle tutele che il Legislatore ha previsto secondo la normativa vigente fino al 31/12/2022.

Modalità di richiesta :

Il lavoratore che intenda fare richiesta dovrà seguire esclusivamente le seguenti modalità :

1) **recarsi dal Medico di Medicina Generale (Medico di base)** per la compilazione di uno specifico certificato allegato alla presente comunicazione. Si precisa che il Medico di Medicina Generale è tenuto a redigere tale certificazione in ottemperanza a quanto prescritto dal DM 4 FEBBRAIO 2022– MINISTERO DELLA SALUTE.

Non saranno ammesse certificazioni diverse da quella allegata alla presente comunicazione e redatte da medici alternativi al medico di medicina generale

2) inviare la certificazione opportunamente redatta **ESCLUSIVAMENTE** all’indirizzo servizimedicina81@gmail.com (non saranno prese in considerazione modalità di consegna documentale alternative a quella appena descritta).

3) A seguito della ricezione della certificazione si provvederà alla valutazione e alla successiva comunicazione del relativo esito al Datore di Lavoro.

Si precisa che in caso iscrizione nella lista dei c.d. soggetti fragili, il Datore di Lavoro, congiuntamente al Medico Competente, e in relazione alla gravità del caso, definirà la misura di prevenzione più corretta per ciascun caso specifico.

Tali misure di prevenzione potranno andare dalla possibilità di lavoro in presenza con implementazione delle misure di prevenzione per adibire a diverse mansioni (ove possibile) fino alla non compatibilità del lavoratore con l’espletamento del lavoro in presenza.

E’ opportuno sottolineare che, in quest’ultima opzione, non essendo stata prorogata alla data odierna l’equiparazione al ricovero ospedaliero, le assenze che scaturiranno da questa necessità eroderanno obbligatoriamente il monte ore di malattia previsto dal CCNL specifico del lavoratore e dovranno essere dunque computate nel calcolo del comparto, salvo i casi già previsti dalla normativa e dai dispositivi INPS a prescindere dalla fragilità’ al Covid 19.

Caserta, 28/09/2022

Dot. FRANCESCO SEVERINI
Il Medico Competente
Specialista in Medicina del Lavoro